

ESTRATTO DELLE NORME PRINCIPALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

STATUTO

(.....Omissis.....)

ART. 20

Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali

1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.

2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.

3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.

4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:

- dal Presidente;

- fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;

- oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice Presidenti e un Segretario.

6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.

7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.

8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N. **Ai Presidenti Regionali non si applicano le previsioni di cui all'art.12, comma 4.**

9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

10) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi entro il termine di giorni 60 e da celebrarsi entro il termine di successivi giorni 30.

12) L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il **15** Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.

13) Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.

14) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.

15) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.

(.....Omissis.....)

ART. 25

Requisiti

1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.

2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.

3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):

a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;

b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;

- c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto il possesso del seguente requisito in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
- a) essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art. 5 comma 1 dello Statuto.
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- 6) E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.N.
- 7) E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

ART. 26

Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

(.....Omissis.....)